



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ISTANZA DI SOSPENSIONE EX LEGE N. 228/2012 E CONDOTTA DEL
CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2,
Sentenza del 15/7/2025, n. 2220/2025

Composizione

Pres. e Rel. Nettis

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI -
ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO – IN GENERE

Domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n.
228/2012 - Rigetto dell'istanza ad opera del concessionario per la
riscossione - Decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione della
domanda - Conseguenze - Annullamento di diritto del ruolo.

Massima

In tema di riscossione delle imposte mediante ruolo, la presentazione
da parte del contribuente della domanda volta ad ottenere
l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 1,
comma 538, della l. n. 228/2012, comporta, al decorso di 220 giorni
dalla sua presentazione, che, ove il concessionario per la riscossione, in
luogo di inviare all'ente creditore l'istanza ed erroneamente
sostituendosi ad esso, deliberi di rigettare l'istanza, il discarico di diritto
dal ruolo delle partite contestate.

Rif. normativi

art. 1, comma 538, della l. n. 228/2012

art. 1, comma 540 della l. n. 228/2012

art. 1 del d.lgs. n. 159/2015

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 2/12/2024, n. 30841 (Rv. 672966 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 5, 23/4/2024, n. 10939 (Rv. 671061 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025

Red. RAFFAELE ROSSI...